

Legge federale sulla promozione delle esportazioni

del 6 ottobre 2000 (Stato 13 giugno 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2000²,
decreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).

² Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l'iniziativa privata, è in particolare quello di:

- a. consentire l'identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all'estero per i prodotti svizzeri;
- b. rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;
- c. facilitare l'accesso ai mercati esteri conformemente all'articolo 2.

Art. 2 Oggetto

La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di:

- a. informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
- b. offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all'estero;
- c. fare pubblicità in generale all'estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.

RU 2001 1029

¹ RS 101

² FF 2000 1880

Art. 3 Mandato

¹ L'ufficio federale competente³ (Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).

² Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l'Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

Art. 4 Indennità e aiuti finanziari

¹ Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.

² L'Ufficio federale calcola l'importo dei contributi secondo l'importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.

Art. 5 Obblighi del mandatario

¹ Il mandatario ha l'obbligo:

- a. di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;
- b. di prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;
- c.⁴ di fare in modo che i servizi esterni siano in grado di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;
- d. di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;
- e. di prevedere un sistema di controlling.

² L'Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.

Art. 6 Rimedi giuridici

¹ Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.⁵

² ...⁶

³ Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.

³ Segretariato di Stato dell'economia (SECO).

⁴ Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC – RU 1974 1051].

⁵ Nuovo testo giusta il n. 140 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

⁶ Abrogato dal n. 140 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

Art. 7 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.

Art. 8 Rapporto con la legge sui sussidi

In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 1990⁷ sui sussidi.

Art. 9 Aiuto finanziario unico

La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.

Art. 10 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Se necessario all'esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.

Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ Sono abrogati:

- a. la legge federale del 6 ottobre 1989⁸ che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC);
- b. il decreto federale del 31 marzo 1927⁹ che accorda un sussidio all'USEC.

⁷ RS 616.1

⁸ [RU 1990 244, 1998 1822 art. 17, 2000 187 art. 14]

⁹ [CS 10 513]

² L'Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943¹⁰ è modificata come segue:

Ingresso

...

Art. 100 cpv. 1 lett. y

...

Art. 12 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° marzo 2001¹¹

¹⁰ [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1].

¹¹ DCF del 4 apr. 2001 (RU 2001 1032).